

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "NiceDivers"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica NiceDivers"

siglata: "ASD NiceDivers" oppure "NiceDivers".

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Sesto Fiorentino, Via Renato Brogi, 54 int. 3.

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero, con facoltà di istituire anche sedi distaccate per il perseguimento dello scopo sociale.

La sede legale dell'Associazione potrà variare con semplice decisione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata a cura del Presidente alle competenti autorità.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, democratica, senza discriminazioni razziali o sociali e nasce dal comune intento e desiderio dei soci fondatori che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, formative, culturali e ricreative nell'ambito della subacquea e degli sport acquatici, favorendo lo svolgimento della vita Associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze fra subacquei, sommozzatori, nuotatori, apneisti di ogni didattica e livello, i loro familiari e amici, promuovendo l'addestramento e la diffusione della cultura subacquea e di tutte le forme di fruizione e frequentazione consapevole, responsabile e sostenibile dell'ambiente marino e sottomarino presso tutti coloro che sono interessati a goderne e dividerne la varietà e la bellezza.

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della "subacquea" e/o di ogni altra attività acquatica, marinara e/o marinaresca ivi comprese, a titolo non esaustivo, anche le seguenti:

1. Attività subacquee e nuoto pinnato:
 - a. Basket con le pinne (Finswimming Basket)
 - b. Fitness in acqua con le pinne
 - c. Fotografia subacquea
 - d. Hockey subacqueo
 - e. Immersione in apnea
 - f. Nuoto pinnato
 - g. Orientamento subacqueo
 - h. Pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball)
 - i. Pesca in apnea
 - j. Rugby subacqueo
 - k. Safari fotosub
 - l. Sport Diving
 - m. Tiro al bersaglio subacqueo
 - n. Video subacqueo

2. Didattica subacquea:
 - a. Attività di salvamento e soccorso subacqueo
 - b. Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere
 - c. Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere
3. Sport acquatici:
 - a. Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto
 - b. Nuoto
 - c. Nuoto in acque libere (Fondo)
 - d. Nuoto per salvamento
 - e. Nuoto
 - f. Pallanuoto
 - g. Tuffi
 - h. Waterbasket

- lo sviluppo e la diffusione dell'attività subacquea verso i soggetti più deboli, giovani, anziani, persone svantaggiate e diversamente abili;
- promuovere ed organizzare corsi di tutti i livelli, gare, manifestazioni;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni;
- organizzare e/o promuovere immersioni guidate e/o autonome;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine, palestre, campi o strutture sportive di vario genere;
- gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'Associazione;
- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere la cultura della natura e del rispetto dell'ambiente;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- fornire materiale didattico, strumenti e attrezzature per l'addestramento, la formazione e la fruizione delle attività sociali;
- avvalersi della collaborazione di singoli istruttori, professionisti o altre società e associazioni operanti nell'ambito subacqueo e marittimo;
- promuovere gite, viaggi, soggiorni e vacanze per gli Associati, Iscritti o Partecipanti;
- utilizzare siti Internet, Social Networks e/o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra gli Associati o Partecipanti;
- il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, ritenuta utile.

L'Associazione svolge le sue funzioni conformandosi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti, ai regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

L'approvazione dello statuto, il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale, avverrà su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato; potranno essere Associati, previa domanda scritta, tutti i subacquei, sommozzatori, nuotatori e apneisti di qualunque didattica e livello, nonché i loro familiari, conoscenti e in generale tutti i soggetti ammessi dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa dell'associato minorenne. Il socio minorenne non ha diritto di voto.

Possono essere Associati anche Società ed Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Tutti gli Associati hanno eguali diritti.

Gli Associati condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e dichiarano di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di Associati si acquista a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

Le dimissioni da Associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 – CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI:

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

1. **FONDATORI:** sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'Atto Costitutivo.
2. **ORDINARI:** sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. **SOSTENITORI:** sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera (superiore, comunque, alla quota associativa).
4. **ONORARI:** sono coloro che, distintisi nell'ambito subacqueo in virtù di notorietà e/o competenza, su invito dell'Associazione hanno liberamente accettato di portare il loro contributo di esperienza e conoscenza dando lustro o visibilità all'Associazione. Non sono tenuti al versamento della quota associativa.

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione; quest'ultimo caso sarà dichiarato dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti (con esclusione dei soci onorari) coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota Associativa.

La qualità di Associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota Associativa non è rivalutabile.

Gli Associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota Associativa stabilita e deliberata.

Art. 6 – PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- eventuali riporti di gestione accantonati;

Le entrate sono costituite:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- da contributi, lasciti, donazioni di soci, terzi ed enti pubblici o privati;
- da eventuali contributi pubblici e/o privati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali;

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l'Associazione è stata costituita.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli Associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini Associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto;
- accettare le norme del presente Statuto;
- versare la quota Associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno, corretto e leale nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
- versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto (i minorenni non hanno diritto di voto);
- di accedere alle cariche Associate dopo almeno 6 mesi in qualità di socio.

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento delle quote Associate entro la scadenza prevista dai regolamenti;
- per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio ovvero fomentando e/o favorendo dissidi e contrasti tra gli associati;
- per decesso.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il rendiconto economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
- i Consiglieri

Tutte le cariche Associative sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La Convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o la sede operativa e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data ed il luogo della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.
- b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto di voto.

Ogni Associato avente diritto di voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto di voto. Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti, compreso il proprio. Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative, dopo almeno 6 mesi in qualità di socio, sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le votazioni saranno valide a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

- 1) L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:
 - a. discute ed approva il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull'attività dell'anno Associativo trascorso;
 - b. discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere;
 - c. elegge ogni tre anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d. decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

- 2) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:
 - a. delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 22;
 - b. decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo, riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
 - c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, o dai due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria. Le votazioni saranno valide a maggioranza semplice.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette, eletti fra gli Associati, con diritto di voto, durante le Assemblee Ordinarie e che abbiano maturato almeno 6 mesi in qualità di socio.

Risultano eletti a consiglieri i primi sette Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

All'atto della fondazione, il Consiglio Direttivo è formato dai Soci Fondatori, che eleggono fra loro il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente durante il triennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà a scegliere, tra i membri del Consiglio stesso, un sostituto che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più membri del Consiglio Direttivo, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Componente che senza giustificato motivo sia assente a più riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario e il Consiglio decide se trattarlo come decaduto.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art.15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento su mandato del Consiglio Direttivo e, laddove necessario, dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione.

Art. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo. Di eventuali rilievi deve rendere edotto il Consiglio Direttivo che a sua volta ha il dovere di rispondere alle interrogazioni, fornendo i dovuti chiarimenti. Al Consiglio

Direttivo, inoltre, comunicherà pure l'esito di eventuali accertamenti e rilievi, tenendo copia su apposito registro.

Art. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 degli Associati aventi diritto di voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto di voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14.

Art. 23 – SCIoglimento

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 24 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti, nonché le norme del Codice Civile.